

MISURA 1.33, par. 1, lett. d)

Arresto temporaneo dell'attività di pesca (per emergenza Covid-19)
(art. 33 Reg. UE 508/2014 e art. 1 par. 5 del Reg. UE n. 560/2020)

ALLEGATO 3

Tabella A: da applicare nel caso in cui l'armatore abbia posto il personale di bordo in cassa integrazione, ovvero siano stati attivati altri ammortizzatori sociali - la tabella seguente si applica, pertanto, nel caso in cui il costo del personale dipendente, imbarcato sull'imbarcazione, sia stato sostenuto nel periodo di riferimento con risorse pubbliche (cassa integrazione ed altre tipologie di ammortizzatori sociali).

Numero di GT	Premio P (Euro)
$1 \leq GT \leq 10$	$P = (5,20 * GT) + 20,00$
$10 < GT \leq 25$	$P = (4,30 * GT) + 30,00$
$25 < GT \leq 50$	$P = (3,20 * GT) + 55,00$
$50 < GT \leq 100$	$P = (2,50 * GT) + 90,00$
$100 < GT \leq 250$	$P = (2,00 * GT) + 140,00$
$250 < GT \leq 500$	$P = (1,50 * GT) + 265,00$
$500 < GT \leq 1.500$	$P = (1,10 * GT) + 465,00$
$1.500 < GT \leq 2.500$	$P = (0,90 * GT) + 765,00$
$GT > 2.500$	$P = (0,67 * GT) + 1.340,00$

Tabella B: da applicare nel caso in cui l'armatore non abbia posto il personale di bordo, come previsto dalla tabella minima di armamento, in cassa integrazione ed imbarcato sull'imbarcazione oggetto di arresto temporaneo, ovvero non siano stati attivati altri ammortizzatori sociali - la tabella seguente si applica, pertanto, nel caso in cui il costo per il personale dipendente, imbarcato sull'imbarcazione, sia stato sostenuto nel periodo di riferimento con risorse proprie dell'impresa **armatrice**.

Numero di GT	Premio P (Euro)
$1 \leq GT \leq 10$	$P = (14,00 * GT) + 56,00$
$10 < GT \leq 25$	$P = (7,00 * GT) + 126,00$
$25 < GT \leq 50$	$P = (3,12 * GT) + 223,00$
$50 < GT \leq 100$	$P = (3,26 * GT) + 216,00$
$100 < GT \leq 250$	$P = (1,70 * GT) + 372,00$
$250 < GT \leq 500$	$P = (2,48 * GT) + 177,00$
$500 < GT \leq 1.500$	$P = (1,10 * GT) + 867,00$
$1.500 < GT \leq 2.500$	$P = (0,90 * GT) + 1.167,00$
$GT > 2.500$	$P = (0,67 * GT) + 1.742,00$

+I valori calcolati nella Tabella sono da intendersi quali massimali e la metodologia per il calcolo del premio P è la stessa anche nel caso in cui i massimali non siano raggiunti. Il valore scaturente dall'applicazione delle relazioni presenti nelle due tabelle dovrà essere poi moltiplicato, per ogni imbarcazione, per il numero di giorni di sospensione effettuati per ottenere il valore del premio spettante per ciascuna imbarcazione.

Nel computo del valore del premio si dovrà tener conto sia del numero massimo di giorni di attività lavorativa, per ogni mese, stabiliti nei relativi CCNL, che di altre disposizioni relative a sospensioni obbligatorie dell'attività (misure tecniche inserite in Piani di Gestione). La tabella B si applica anche al caso di ditte individuali/pescatori autonomi.

Non è prevista l'erogazione di premi inferiori a 500 euro.

Poiché il sostegno dovrebbe essere garantito per tutte le imprese richiedenti e ammissibili, se le risorse sulla Misura non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria si prevede la possibilità di rimodulare l'importo complessivo del premio che potrà essere ridotto in proporzione al numero di istanze e calcolato secondo quanto previsto nei punti precedenti.

L'impresa armatrice di più imbarcazioni dovrà presentare istanza per ciascuna di essa che ha effettuato un periodo, anche non continuativo, di sospensione dell'attività di pesca. La misura sarà attuata mediante la pubblicazione di un Avviso pubblico unico per ciascun periodo di riferimento.